

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 58/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 Ottobre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero - Presidente; Becchetti Dott. Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele, Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio - Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €7.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VIBONESE/ANDRIA BAT DEL 5.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)

La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 2) **RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/VENEZIA DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV del 14.10.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 3) **RICORSO DELL’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI BARI FRANCESCO SEGUITO GARA SANGIOVANNESE/SANGIUSTESE DEL 19.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sangiovese 1927 di San Giovanni Valdarno (Arezzo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 4) **RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE FINO A TUTTO L’11.11.2008 AL SIG. BORGIO SERGIO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHELLER MAVILLO, INFLITTE SEGUITO GARA PRO PATRIA/NOVARA DEL 19.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Borgo Sergio a tutto il 31.10.2008. Conferma nel resto. Dispone altresì restituirsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CARBONI SALVATORE SEGUITO GARA SPAL/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 19.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga di Portogruaro (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**6) RICORSO DELL' U.S. PRO VERCELLI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANTONIONI ENRICO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CARPENEDOLO DEL 19.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 21.10.2008).

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pro Vercelli Calcio di Vercelli riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Antonioni Enrico a due giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DEL SIGNOR ACCORNERO CARLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 35, 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 23.10.2008)

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Accornero Carlo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata limitatamente alla posizione del reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 31 Ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete